

## **RASSEGNA SINDACALE E PREVIDENZIALE DEL 9 FEBBRAIO 2015**

**A CURA DI MASSIMO PIPINO**

- 1) INPS – Circolare n. 19 del 30 gennaio 2015: stabiliti gli importi massimi delle indennità di Sostegno al reddito**
- 2) INPS - Circolare 29 gennaio 2015 n. 17: emanate le istruzioni per fruire dello sgravio contributivo triennale**
- 3) Circolare INPS n. 11 del 23 gennaio 2015 - Contributi 2015: aggiornati minimali e massimali**
- 4) CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI: i nuovi minimi retributivi a partire dal 1 gennaio 2015**
- 5) Cassa Edile – Diminuzione contributi a partire dal 1° gennaio 2015 – Istituzione del contributo contrattuale PREVEDI – Costo della manodopera**
- 6) La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità 2015) ha previsto, tra le misure volte a ridurre l'incidenza del costo del lavoro, che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni tutt'ora vigenti.**
- 7) Lavoratori domestici: fissati i nuovi minimi retributivi**
- 8) ASSE.CO.: a partire dal 2 febbraio è stata messa on line la piattaforma per l' asseverazione della regolarità in materia contributiva e retributiva**
- 9) Autoliquidazione 2014/15 servizi on line – Rateizzazione premio – OT 24 anno 2015. Chiarimenti dell'INAIL**
- 10) Circolare INPS n. 9956/2014 Bonus “Garanzia Giovani” - Elaborazione cumulativa delle istanze**
- 11) Retribuzioni convenzionali – Accordo nazionale tra ANCE, Organizzazioni artigiane Anaepa – Confartigianato, Cna – Costruzioni, Fiae – Casartigiani, Claii, dalle Organizzazioni Cooperative ACI – PL e dai Sindacati nazionali edili, Feneal – UIL, FILCA – CISL e FILLIA – CGIL**
- 12) INPS - messaggio n. 717/15: benefici contributi relativi alla “piccola mobilità” - Sospensione delle note di rettifica**
- 13) INPS – circolare n. 19/2015: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, DS Edile, ASpI e Mini-ASpI, anno 2015**

## 1) INPS – Circolare n. 19 del 30 gennaio 2015: stabiliti gli importi massimi delle indennità di Sostegno al reddito

Nella circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 l'INPS ha definito la misura, in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della Legge 41/86 (*“Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi”*) e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili. Come noto i così detti *“tetti”* devono essere determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

### **Trattamenti di integrazione salariale.**

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art.26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

<b>Retribuzione (euro)</b>	<b>Importo lordo (euro)</b>	<b>Importo netto (euro)</b>
Inferiore o uguale a 2.102,24	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	1167,91	1099,7

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (*“Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi della integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente adeguati nelle misure ivi previste”*), nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

<b>Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)</b>		
<b>Retribuzione (euro)</b>	<b>Importo lordo (euro)</b>	<b>Importo netto (euro)</b>
Inferiore o uguale a 2.102,24	1166,05	1097,95
Superiore a 2.102,24	1401,49	1319,64

### **Indennità di mobilità**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (*“1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a*

*ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi; cento per cento”), che fissa la misura dell'indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell'indennità di che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo “trattamenti di integrazione salariale”.*

### ***Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia***

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (“2. *Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro, e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione e conseguente il previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è previsto dall'articolo 7, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

3. *I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro”), nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo “trattamenti di integrazione salariale”. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla Legge 6 agosto 1975, n. 427, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (“Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”), è fissato, per l'anno 2015, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,245.*

### ***Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI***

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 7, della Legge n. 92 del 2012 (“*L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni”), la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.195,37 per il 2015. L'importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della Legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91 (“*Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione**

*salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi”). Lo stesso importo massimo previsto per l'indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della citata Legge n. 92 del 2012 (“In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”)*

#### **Indennità di disoccupazione agricola**

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2015 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2014, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato Decreto-Legge n. 299 del 1994, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 451 del 1994 (“La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della Legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”), che estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della Legge n. 427 del 1980 (“L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente”), tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.165,58 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 969,77 (quanto al massimale più basso).

## **2) INPS - Circolare 29 gennaio 2015 n. 17: emanate le istruzioni per fruire dello sgravio contributivo triennale**

Nella Circolare 29 gennaio 2015 n. 17 l'INPS ha pubblicato le attese istruzioni necessarie per fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015, previsto dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 118 a 124, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – **vedi nota n. 1**) A seguire, con apposita circolare, l'Istituto emanerà le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. Nella corposa circolare n. 17/2015, che provvediamo ad allegare, l'INPS spiega la natura dell'esonero contributivo, quali sono i datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo, i rapporti di lavoro incentivati, le condizioni per il diritto all'esonero contributivo, la compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione, soffermandosi anche sulla soppressione dei benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 (*"A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo ugual a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi"*). In particolare:

### **Natura dell'esonero contributivo**

L'esonero ha la natura tipica di incentivo all'occupazione. Non è aiuto di Stato in quanto è intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

### **Datori di lavoro beneficiari**

L'incentivo viene riconosciuto ai seguenti datori di lavoro:

- datori di lavoro imprenditori (rientrano anche gli enti pubblici economici (EPE) e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale);
- datori di lavoro non imprenditori (ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..).

L'esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001 - *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di*

*settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”).*

### **Rapporti di lavoro incentivati**

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l'eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico. Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientrano anche il lavoro ripartito o “*job sharing*” a tempo indeterminato, purché le condizioni per l'applicazione dell'esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati. Inoltre, non si ravvisano motivi ostativi all'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, del presente esonero contributivo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale. L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001. L'esonero contributivo spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Non rientra fra le tipologie incentivate l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

### **Condizioni per il diritto all'esonero contributivo**

Il diritto alla fruizione dell'incentivo finalizzato a favorire l'assunzione è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi da ultimo sistematizzati attraverso la Legge n. 92 del 2012, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti ad hoc dall'articolo 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015 (**vedi nota n. 1**). Per quanto riguarda i principi stabiliti dalla Legge n. 92 del 2012, l'esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine
- il datore di lavoro ovvero l'utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti
- l'assunzione riguarda lavoratori che sono stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato
- l'inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l'assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso, la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.

L'incentivo all'assunzione spetta a prescindere dalla circostanza che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. L'esonero contributivo della Legge di stabilità 2015 può ritenersi valido anche nel caso dell'assunzione di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 della Legge n. 68/1999 (“*1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni*”). Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo

è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 da parte del datore di lavoro (*"1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura"*)

Con riguardo ai vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2015, la fruizione del diritto all'esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:

- il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile (*"Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati"*), nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo
- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume

#### **Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione**

L'esonero contributivo non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all'articolo 4, comma 8 della Legge n. 92/2012 (*"In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro"*). L'esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge n. 68/1999 (*"1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate; b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile"*);
- l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento (*Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative"*);
- l'incentivo inerente il "Programma Garanzia Giovani"
- l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli (*"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo*



*determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4”).*

In relazione agli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 6 della Legge n. 223/1991, risulta cumulabile con l'esonero contributivo esclusivamente il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 8 della citata legge (*“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti”*), che, per la sua natura di incentivo economico finalizzato all'occupazione di lavoratori in condizioni di particolare svantaggio, non rientra nella nozione di beneficio di natura contributiva.

### **Misura dell'incentivo**

L'esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Allo scopo di agevolare l'applicazione dell'incentivo, la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

### **Soppressione dei benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990.**

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, non potranno più fruire degli incentivi previsti, fino al 31 dicembre 2014, dall'abrogato articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 (*“A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”*).

**Nota n. 1)** Legge 23 dicembre 2014 n° 190, articolo 1, comma 118. *Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con*

riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1° agosto 2012, provvede

*all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma*

*122.*

*124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.*

\*\*\*

### **3) Circolare INPS n. 11 del 23 gennaio 2015 - Contributi 2015: aggiornati minimali e massimali**

Sono stati comunicati dall'INPS, con la circolare n. 11 del 23 gennaio 2015, tutti i dati utili per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa all'anno 2015.

#### ***Minimale di retribuzione***

Tali dati vengono fissati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita; in merito all'anno 2015, la misura della perequazione automatica per le pensioni è stata stabilita nella misura dello 0,20 per cento; di conseguenza il valore minimo giornaliero di retribuzione risulta pari a 47,68 euro, cioè il 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio, che per il 2015 risulta essere pari a 501,89 euro mensili.

#### ***Retribuzioni convenzionali***

In merito alle retribuzioni convenzionali in genere, bisogna considerare che esse sono soggette all'adeguamento in base all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, tranne il caso in cui siano stabilite per la prima volta o modificate e quindi determinate nell'anno precedente. Per l'anno 2015 tutte le retribuzioni convenzionali in genere dovranno seguire le previsioni delle relative norme in materia e non potranno essere inferiori ad una certa cifra minima,, che risulta pari per l'anno in corso a 26,49 euro.

#### ***Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi***

La previsione normativa, articolo 7, comma 1, primo periodo, della Legge n. 638/1983 come modificato dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 389/89 (*“Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50”*), stabilisce che il limite di retribuzione per accreditare i contributi non deve essere inferiore al 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. In particolare, risultando l'importo del trattamento minimo pari a 501,89 euro, per l'anno 2015, la retribuzione settimanale non dovrà essere inferiore a 200,76 euro e quella annuale a 10.440,00 euro.

- 501,89: importo del trattamento minimo al 1° gennaio 2015
- 200,76 euro, limite settimanale per l'accredito dei contributi (40% del trattamento minimo)
- 10.440,00, limite annuale per l'accredito dei contributi (200,76 x 52 settimane).

#### ***Come funziona l'accredito dei contributi***

La previsione legislativa, articolo 7, comma 1, primo periodo, Legge n. 638/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 389/89, prevede che il limite di retribuzione per accreditare i contributi non deve essere inferiore al 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per l'anno 2015, essendo l'importo del trattamento minimo pari a 501,89 euro, la retribuzione settimanale non dovrà essere inferiore a 200,76 euro e quella annuale a 10.440,00 euro.

#### ***Legge n. 438/1992 - articolo 3 ter (\*)***

La norma in esame, stabilisce a partire dal 1° gennaio 1993, un'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle parti di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia pensionabile fissata in

base alla Legge n. 67/1988, articolo 21, comma 6 (“*A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa*”), per i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento. In particolare, per l'anno 2015 l'importo della prima fascia, risulta pari a 46.123,00 euro, con importo mensile pari a 3.844,00 euro. È importante ricordare, che per il versamento del contributo in esame dovrà essere seguito il criterio della mensilizzazione.

### **Massimale annuo contributivo e pensionabile**

Il massimale in questione, introdotto dalla Legge n. 335/1995, articolo 2, comma 18 (“*A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni*”), riguarda in particolare coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio del 1996 e coloro che opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. In base alla rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati stabilito nella misura dello 0,20 per cento, per l'anno 2015 risulta essere pari a 100.324,00 euro.

### **Rapporti di lavoro a tempo parziale**

L'Istituto di previdenza ricorda che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 389/89 (“*La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo*”), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 (“*Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento*”). La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 1, comma 4, della Legge n. 389 del 1989 (“*A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: <<5. La retribuzione*

*minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art.7 del decreto-legge 12settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno>>”), confermato dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000 (“1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: "Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.". 3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1. 4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale”).*

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'1.1.1989 .

Il comma 5 dell'art. 1, del Dl 110/89, ha introdotto con decorrenza dall'1.1.1989, un nuovo criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i lavoratori con contratto a tempo parziale. In particolare, il comma 5 in esame stabilisce che "... la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimo giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 47,68 (Minimale giornaliero 2015) x 6 (Giorni lavorativi)/40 (Ore di lavoro settimanali) = € 7,15 minimale orario di retribuzione.

### **Regolarizzazione per il mese di gennaio 2015**

Nell'ipotesi in cui, le aziende non avessero adempiuto agli obblighi contributivi concernenti il mese

di gennaio 2015 con le novità in argomento, essendo la circolare in esame del 23 gennaio 2015, hanno tempo a regolarizzare fino al giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare stessa; cioè, entro il 16 aprile 2015.

(\*) *“A decorrere dal 1deg. gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato”*

\*\*\*

#### **4) CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI: I nuovi minimi retributivi a partire dal 1 gennaio 2015**

Come previsto del CCNL 25 luglio 2013 Unionchimica-Confapi, ricordiamo che dal 1° gennaio 2015 sono in vigore i nuovi minimi di retribuzione per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpatis, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro.

<b>Chimica-concia e settori accorpatis</b>	
<b>Livelli</b>	<b>Importo mensile dal 1.1.2015</b>
H	2491,83
G	2357,93
F	2147,6
E	1932,86
D	1806
C	1629,75
B	1478,93
A	1372,76

<b>Gomma-plastica</b>	
<b>Livelli</b>	<b>Importo mensile dal 1.1.2015</b>
Q	2245,89
8	2165,87
7	1991,97
6	1794,53
5	1674,64
4	1587,72
3	1528,58
2	1482,88

1	1358,06
---	---------

<b>Abrasivi</b>	
<b>Livelli</b>	<b>Importo mensile dal 1.1.2015</b>
A1	2304,51
B1	2111,78
B2	1984,72
C1	1832,14
C2	1792,74
C3	1744,84
D1	1703,5
D2	1599,35
D3	1564,12
E1	1514,27
E2	1448,21
E3	1398,32
F	1374,84

<b>Ceramica</b>	
<b>Livelli</b>	<b>Importo mensile dal 1.1.2015</b>
A1	2244,26
B1	2084,91
B2	1965,46
C1	1817,91
C2	1780,12
C3	1733,77
D1	1691,5
D2	1589,14
D3	1553,56
E1	1500,32
E2	1437,01
E3	1399,11
F	1358,92

<b>Vetro - Settori meccanizzati</b>	
<b>Livelli</b>	<b>Importi mensili dal 1.1.2015</b>

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

A2	2401,64
A1	2348,87
B2	2166,19
B1	2114,09
C2	1949,59
C1	1914,36
D3	1868,93
D2	1824,09
D1	1707,15
E3	1659,76
E2	1626,58
E1	1511,41
F	1407,58

<b>Vetro - Settori della trasformazione</b>	
<b>Livelli</b>	<b>Importi mensili dal 1.1.2015</b>
8°	2361,64
8	2308,87
7	2114,1
6A	1949,58
6	1914,36
5°	1868,94
5	1824,09
4	1707,15
3	1626,6
2	1511,41
1	1407,58

<b>Vetro - Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche</b>	
<b>Livelli</b>	<b>Importi mensili dal 1.1.2015</b>
9A	2359,35
9	2306,65
8A	2127,94
8	2112,13
7	1913,49



6	1832,92
5	1714,95
4	1618,49
3	1543,85
2	1473,06
1	1406,6

\*\*\*

## **5) Cassa Edile – Diminuzione contributi a partire dal 1° gennaio 2015 – Istituzione del contributo contrattuale PREVEDI – Costo della manodopera**

Con il verbale di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° luglio 2014, le Parti Nazionali hanno convenuto circa la necessità di procedere ad una revisione degli oneri economici sostenuti dalle imprese. In particolare è stato previsto che:

- a decorrere dal 1° ottobre 2014, sia istituito un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE) – che sostituisce il previgente fondo APE di gestione territoriale – e la cui aliquota di contribuzione è fissata a livello nazionale per ogni provincia;
- a decorrere dal 1° gennaio 2015, il contributo di funzionamento delle Casse Edili sia fissato nella misura del 2,50%;
- a decorrere dal 1° gennaio 2015, sia istituito l’obbligo di versamento al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli contrattuali, a favore di tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, in forza alle imprese edili.

Di seguito si forniscono le prime istruzioni per consentire alle imprese di adempiere correttamente alle previsioni del contratto collettivo nazionale.

### **A) Riduzione contributi CAPE**

#### *1) Avvio del fondo FNAPE – Compensazioni con la Cassa Edile*

Con decorrenza a partire dal 1° ottobre 2014 il contributo dovuto per l’Anzianità Professionale Edile ordinaria – APE – è stato fissato nella misura del 4,30% a carico impresa (in precedenza era pari al 5%). Ciò per effetto delle previsioni contenute nel verbale di rinnovo del CCNL che ha disposto, a partire dalla data del 1° ottobre 2014, una nuova disciplina dell’APE. In particolare, nel richiamato verbale di accordo le Parti Nazionali hanno concordato sull’istituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE) che va a sostituire il previgente fondo APE di gestione territoriale. Una prima innovazione rispetto all’assetto previgente è data dall’individuazione delle aliquote di alimentazione del Fondo, stabilite dalle Parti Sociali nazionali per fasce contributive. La piena operatività del nuovo FNAPE era subordinata ad ulteriori approfondimenti che sono stati definiti con accordo sottoscritto a livello nazionale lo scorso 23 gennaio 2015. Pertanto, con decorrenza 1° ottobre 2014, le aliquote in essere in sede territoriale sono sostituite da quelle contenute nell’allegato A al punto 9 del richiamato verbale di accordo.

Le Casse Edili provvederanno a compensare, con i versamenti APE a valere dal mese di gennaio 2015 in poi, e fino a concorrenza, l’eccedenza eventualmente versata dalle imprese per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 (ed eventualmente gennaio 2015).

#### *2) Contribuzione Cassa Edile – Riduzione del contributo a partire dal 1° gennaio 2015*

Il CCNL prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il contributo di funzionamento della Cassa Edile è stabilito nella misura del 2,50% (Allegato Protocollo sugli organismi bilaterali, lett. B).

Tale contributo è per 5/6 a carico impresa e per 1/6 a carico lavoratore ogni Cassa Edile dovrà definire l’effettivo ammontare percentuale del contributo valido per la provincia di competenza.

3) *Rideterminazione della quota imponibile ai fini contributivi dei versamenti alla Cassa Edile*  
La diminuzione del contributo FNAPE e la riduzione del contributo di funzionamento della Cassa Edile comporta la necessità di rideterminare la quota imponibile ai fini contributivi, dei versamenti alla Cassa Edile di Brescia. Pertanto, la nuova base imponibile per il calcolo del 15% ai fini contributivi dal 1° gennaio 2015 è:

Contributo C.A.P.E.	2,50%
Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile – FNAPE	4,30%
Contributo fornitura calzature da lavoro	0,20%
Addestramento professionale	0,75%
Comitato Paritetico Territoriale	0,27%
Fondo per la sicurezza	0,07%
Fondo lavori usuranti e pesanti	0,10%
Totale	8,19%

di cui il 15%, pari a 1,2285% concorre alla determinazione dell'imponibile contributivo.

**B) PREVEDI – Istituzione del contributo contrattuale – Prime istruzioni operative – 1° gennaio 2015**

L'Allegato 6 al verbale di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 1° luglio 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'obbligo di versamento al Fondo Prevedi di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli contrattuali, a favore di tutti i lavoratori, sia operai che impiegati, in forza alle imprese edili. Con accordo sottoscritto dalle Parti Sociali nazionali in data 18 novembre 2014, attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate, e con ulteriore nota illustrativa del 16 gennaio 2015 dell'Ance sono stati forniti ulteriori chiarimenti che consentono alle imprese di poter procedere con i previsti versamenti.

*Ruolo della Cassa Edile*

Le Casse Edili faranno da intermediario tra impresa e Prevedi, così come già avviene per i lavoratori precedentemente iscritti a Prevedi. Pertanto le imprese dovranno comunicare alla Cassa Edile i dati anagrafici dei dipendenti (ovviamente con riferimento ai soli lavoratori non iscritti alla Cassa Edile, in quanto, per quelli già iscritti, tali dati sono già conosciuti della Cassa Edile). Allo stesso modo le imprese dovranno provvedere ad effettuare il versamento del contributo in parola alla Cassa Edile che, successivamente, lo inoltrerà a Prevedi. Quindi le aziende iscritte al sistema delle Casse Edili dichiareranno e verseranno a queste ultime ogni mese, a partire da gennaio 2015, il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti – operai ed impiegati – ai quali applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore edile. A tal fine la denuncia contributiva mensile, che le aziende trasmettono alle Casse Edili, dovrà riportare l'indicazione del contributo contrattuale in modo che sia disponibile alle Casse Edili in forma autonoma e distinto dalle altre eventuali fonti contributive al Prevedi già previste per gli iscritti al Fondo (cioè il contributo dell'1% della retribuzione a carico del lavoratore, quello dell'1% della retribuzione a carico del datore di lavoro e il contributo di fonte trattamento di fine rapporto – TFR).

*DURC*

Il versamento del contributo in parola influenza anche la regolarità contributiva dell'impresa essendo valutato ai fini del rilascio del DURC. Infatti, le Parti Sociali Nazionali, con la sottoscrizione in data 18 novembre 2014 di uno specifico accordo, hanno stabilito che “la

*contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili". Le Casse Edili vigileranno, quindi, sulla regolarità contributiva delle imprese anche con riferimento al Fondo Prevedi.*

#### *Ammontare del contributo dovuto*

Per gli operai, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il TFR. Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31 dicembre 2014 (avendo già sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando). Per i lavoratori non associati a Prevedi alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (iscrizione contrattuale), senza ulteriori obblighi contributivi. In sostanza, per questa tipologia di lavoratori, il datore di lavoro nulla dovrà versare al Fondo in aggiunta al contributo in esame, salva l'eventuale ulteriore decisione del lavoratore di aderire al Fondo su base volontaria. Si rimarca che sul contributo contrattuale in esame (da sommarsi con l'eventuale ulteriore contributo versato al Fondo Prevedi dell'1% a carico del datore di lavoro) è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà del 10%, stabilita per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare. Ai fini fiscali, si rammenta che il contributo contrattuale in parola (da sommarsi con gli eventuali ulteriori contributi di fonte dipendente e di fonte azienda dell'1%) è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Si riporta in allegato una tabella riassuntiva in cui, per ciascun livello retributivo, vengono esposti i valori mensili e orari del contributo contrattuale dovuto. Il contributo contrattuale in commento è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell'assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane in forza all'impresa applicando il contratto collettivo dell'edilizia, indipendentemente dalle scelte individuali del lavoratore.

#### *Differimento adempimenti a carico delle imprese*

Ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2015, in attesa dei necessari chiarimenti tecnici e del conseguente adeguamento dei programmi paga, le imprese potranno trasmettere alla Cassa Edile il contributo in parola (relativo al mese di gennaio 2015) con la denuncia di competenza relativa al mese di febbraio 2015 senza che ciò costituisca mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva. Si fa riserva di fornire indicazioni relativamente ai lavoratori apprendisti. Di seguito si riporta la tabella con la riparametrazione del contributo in commento a seconda dell'inquadramento contrattuale del lavoratore. L'importo da versare alla Cassa Edile è quello riportato nell'ultima colonna.

#### **Operai**

<b>Livelli</b>	<b>Parametri</b>	<b>Importo riparametrato</b>	<b>Maggiorazione</b>	<b>Importo maggiorato</b>	<b>Divisore</b>	<b>Importo orario dovuto</b>
Op. IV Livello	140	€ 11,20	18,50%	€ 13,2720	173	€ 0,0767
Op. Specializzato	130	€ 10,40	18,50%	€ 12,3240	173	€ 0,0712
Op. Qualificato	117	€ 9,36	18,50%	€ 11,0916	173	€ 0,0641

Op. Comune	100	€ 8,00	18,50%	€ 9,4800	173	€ 0,0548
------------	-----	--------	--------	----------	-----	----------

## Impiegati

Livelli	Parametri	Importo mensile riparametrato e dovuto
Imp. 1^ cat. super	200	€ 16,00
Imp. 1^ cat.	180	€ 14,40
Imp. 2^ cat.	150	€ 12,00
Assistente Tecnico	140	€ 11,20
Imp. 3^ cat.	130	€ 10,40
Imp. 4^ cat.	117	€ 9,36
Imp. 4^ cat. 1° impiego	100	€ 8,00

*Tabelle paga e costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2015*

Di seguito si rendono disponibili la tabella paga e il costo della manodopera a valere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle variazioni sopra descritte.

\*\*\*

**6) La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità 2015) ha previsto, tra le misure volte a ridurre l'incidenza del costo del lavoro, che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni tutt'ora vigenti.**

L'articolo 1, comma 20 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha introdotto il comma 4-octies dell'articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (*"Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo"*), con il quale viene riconosciuta, con effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, una deduzione dalla base imponibile IRAP consistente nella differenza tra il costo complessivo per il personale con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti. Per effetto della Legge di stabilità 2015, quindi, a decorrere dall'anno di imposta 2015, saranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 446/1997 (*"i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34"*), e

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

per le società agricole contemplate dall'articolo 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la nuova deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, a patto che abbia lavorato per almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata almeno triennale. Tale ultima disposizione, relativa agli imprenditori agricoli sarà applicabile previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si ricorda che le deduzioni spettanti (id: cuneo fiscale, INAIL, altre deduzioni e bonus occupazione) per l'anno 2014 restano le seguenti:

- deduzione dei contributi INAIL ;
- deduzione base di euro 7.500 annui per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel corso del periodo d'imposta, elevata ad euro 13.500 nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35 anni;
- deduzione maggiorata di euro 15.000 per ogni dipendente a tempo indeterminato utilizzato nel corso del periodo d'imposta in regioni del centro-sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), aumentata ad euro 21.000 nell'ipotesi di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35 anni;
- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali;
- deduzione delle spese per apprendisti/CFL, disabili e addetti alla R&S
- deduzione di €. 1.850 per ciascun dipendente (max 5 dipendenti);
- deduzione per incremento della base occupazionale (applicabile dal 2014), in misura non superiore ad euro 15.000 per ogni nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B) 9 e B) 14 del conto economico civilistico;
- indennità di trasferta autotrasportatori.

La deducibilità integrale dal 2015, ai fini IRAP, del costo del lavoro a tempo indeterminato, prevista dal nuovo comma 4-octies dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, opera secondo un meccanismo residuale e, pertanto, si dovranno dapprima calcolare le deduzioni vigenti secondo quanto sopra descritto e successivamente, dopo aver verificato se le deduzioni complessive sono minori del costo dei dipendenti a tempo indeterminato, si potrà usufruire dell'ulteriore eccedenza fino a concorrenza del costo totale sopportato per i dipendenti a tempo indeterminato. Ulteriori novità, in tema di IRAP, introdotte dalla Legge di stabilità riguardano:

- l'introduzione di un credito d'imposta per i soggetti passivi del tributo che non si avvalgono di dipendenti, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10% dell'Irap lorda;
- l'abrogazione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 che aveva disposto la riduzione del 10% circa delle aliquote IRAP per l'anno 2013.

Pertanto, le aliquote IRAP per il periodo 2014 rimangono confermate nelle misure previgenti:

- 3,9% (in luogo del 3,5%) per la generalità dei contribuenti;
- 1,9% per le imprese agricole.

## **7) Lavoratori domestici: fissati i nuovi minimi retributivi**

È stato siglato il giorno 2 febbraio 2015 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra FIDALDO, DOMINA, FEDERCOLF e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, l'accordo che ha indicato i nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita, ai sensi dell'art. 37 CCNL "Lavoro Domestico". La Commissione Nazionale, prevista dall'articolo 44 CCNL "Lavoro Domestico", ha aggiornato, con decorrenza 1/1/2015, le tabelle A, B, C, D, E, F e G, comprensive dei valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base degli aumenti contrattuali e dei dati ISTAT rilevati a novembre 2014 (0,2%), secondo quanto previsto dall'articolo 37 del CCNL del Lavoro Domestico ed in considerazione dei chiarimenti a verbale allegati al CCNL stesso.

### ***TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA 1° gennaio 2015***

#### ***TABELLA A - Lavoratori conviventi***

<b>Livelli</b>	<b>Valori mensili</b>	<b>Indennità</b>
A	620,25	
AS	733,03	
B	789,41	
BS	845,80	
C	902,20	
CS	958,58	
D	1.127,73	166,76
DS	1.184,12	166,76

#### ***TABELLA B - Lavoratori di cui art. 15 - 2° comma***

<b>Livelli</b>	<b>Valori mensili</b>
B	563,87
BS	592,06
C	654,07

#### ***TABELLA C - Lavoratori non conviventi***

<b>Livelli</b>	<b>Valori orari</b>
A	4,51
AS	5,32
B	5,64
BS	5,98
C	6,31
CS	6,64
D	7,67
DS	8,00

**TABELLA D - Assistenza notturna (valori mensili)**

<b>Livelli Autosufficienti</b>		<b>Non autosufficienti</b>
BS	972,67	
CS		1.102,36
DS		1.361,76

**TABELLA E - Presenza notturna**

<b>Livelli</b>	<b>Valori mensili</b>
Liv. unico	651,27

**TABELLA F**

<b>Indennità</b>	<b>Valori giornalieri</b>
Pranzo e/o colazione	1,90
Cena	1,90
Alloggio	1,64
Totale vitto e alloggio	5,44

**TABELLA G - Assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari**

<b>Livelli</b>	<b>Valori orari</b>
CS	7,15
DS	8,62

\*\*\*

**8) ASSE.CO.: a partire dal 2 febbraio è stata messa on line la piattaforma per l' asseverazione della regolarità in materia contributiva e retributiva**

La Fondazione Studi dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla piattaforma Asse.Co. - Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro, definita secondo il Protocollo d'intesa del 12 gennaio 2014 - che metterà i Consulenti del Lavoro nelle condizioni di poter "asseverare" la regolarità contributiva e retributiva delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, semplificando gli adempimenti e promuovendo al tempo stesso la cultura della legalità (Fondazione Studi CDL - Circolare 03 febbraio 2015, n. 3).

La piattaforma Asse.Co. - che è on line dal 2 febbraio - sarà rilasciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, su istanza volontaria del datore di lavoro, sulla base di due dichiarazioni di responsabilità: una del datore di lavoro sulla non commissione di illeciti nell'anno precedente l'istanza (lavoro minorile, tempi di lavoro, sicurezza sul lavoro, lavoro nero); l'altra del Consulente del Lavoro sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del DURC e sul rispetto della contrattazione collettiva. L'elenco delle aziende che otterranno l'asseverazione sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Con l'ottenimento della conformità contributiva e retributiva, le aziende "certificate" entreranno a far parte dei criteri di selezione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro, che terrà conto delle

aziende "asseverate" nella definizione degli accertamenti e potrà utilizzare l'asseverazione anche per la verifica delle regolarità delle imprese negli appalti privati. Le prime asseverazioni con conseguente certificazione saranno rilasciate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, la Fondazione Studi e la Fondazione per il Lavoro.

La Fondazione precisa, tuttavia, che l'attività di asseverazione è riservata ai soli Consulenti del Lavoro che svolgano in modalità libero professionale, singola o associata, la loro attività. In particolare, il Consulente del Lavoro che vuole assumere il ruolo di CdL Asseveratore deve anzitutto registrarsi ed accedere alla piattaforma <http://asseco.consulentidellavoro.it> per svolgere il corso di formazione on line, il quale si articola in 3 moduli. Nel corso ed al termine di ciascun modulo sono proposte domande per la valutazione dell'esatta comprensione di procedure e funzioni dell'asseverazione. La risposta esatta alle domande proposte consentirà la prosecuzione nell'iter del modulo formativo. Una volta concluso positivamente il percorso di formazione bisognerà caricare il certificato di partecipazione sulla piattaforma <http://asseco.consulentidellavoro.it> ed attendere che l'utenza sia abilitata come CdL Asseveratore da un operatore. Accedendo alla piattaforma, la prima attività da porre in essere sarà la propria profilazione personale inserendo tutti i dati richiesti. Successivamente, il CdL Asseveratore potrà inserire le aziende che intende portare in asseverazione.

\*\*\*

## **9) Autoliquidazione 2014/15 servizi on line – Rateizzazione premio – OT 24 anno 2015. Chiarimenti dell'INAIL**

Per opportuna conoscenza, si forniscono in allegato le note operative nn. 388/15, 387/15 e 326/15 che l'INAIL ha pubblicato, rispettivamente, per fornire indicazioni in merito ai Servizi telematici per l'autoliquidazione 2014/15, alla rateizzazione del premio ed infine alle istanze OT24 per l'anno 2015. Con la nota n. 388/15, l'Istituto ha confermato, come ogni anno, di aver messo a disposizione delle aziende e dei loro intermediari i seguenti servizi on line per effettuare l'Autoliquidazione 2014/15. Si tratta, in particolare, dei servizi:

- Alpi online, per effettuare con procedura guidata il calcolo dei premi di autoliquidazione
- Invio telematico dichiarazione salari
- Riduzione presunto
- VSAL

Con la nota n. 387/15 è stato comunicato il nuovo tasso d'interesse ed i relativi coefficienti per il calcolo dei ratei del premio. A tal riguardo, tenuto conto che, per il 2015, la misura del tasso d'interesse è pari all'1,35%, le imprese che hanno scelto di rateizzare il premio per l'autoliquidazione 2014/2015, con scadenza il 16 febbraio 2015, dovranno applicare i coefficienti relativi alle singole scadenze, come di seguito rappresentati:

16 febbraio 2015 coefficiente 0

16 maggio 2015 coefficiente 0,00329178

16 agosto 2015 coefficiente 0,00669452

16 novembre 2015 coefficiente 0,01009726

Per coloro che, invece, usufruiscono del pagamento rateale con scadenza il 16 giugno 2015, fermo restando che a tale data dovrà essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata sono 0,00225616 e 0,00565890, rispettivamente con scadenza 16 agosto e 16 novembre 2015.

Con la nota 326/15, infine, l'Istituto ha comunicato che, nelle more dell'emanazione del decreto di approvazione, da parte del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Determina n. 286/14, avente ad oggetto la "Proposta del nuovo testo dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000" concernente un nuovo sistema di percentuali di riduzione per fasce



dimensionali, le istanze OT24 per il 2015 sono sospese e, pertanto, non potranno essere definite in procedura Gra-Web. Nel frattempo, conferma l'Istituto, potranno, comunque, essere attivate le procedure di verifica dei prescritti requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa, necessari ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 24 del MAT.

Per completezza, si fornisce di seguito uno specchietto riepilogativo delle nuove percentuali di riduzione e delle relative fasce dimensionali aziendali.

<b>Lavoratori – anno</b>	<b>Riduzione</b>
Fino a 10	28,00%
Da 11 a 50	18,00%
Da 51 a 200	10,00%
Oltre 200	5,00%

\*\*\*

### **10) Circolare INPS n. 9956/2014 Bonus “Garanzia Giovani” - Elaborazione cumulativa delle istanze**

Si ritiene opportuno informare che l'INPS ha diramato l'allegata circolare n. 9956/2014 relativa all'incentivo previsto dal Decreto direttoriale 8 agosto 2014 e riconosciuto per le assunzioni effettuate nell'ambito del Programma “Garanzia Giovani”. L'Istituto informa di avere proceduto all'elaborazione cumulativa delle istanze finora pervenute e che è stata resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio. Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente all'elaborazione cumulativa saranno per lo più elaborate e accolte - o rigettate - già il giorno successivo all'invio.

Viene quindi ribadito che, secondo le previsioni del citato Decreto direttoriale, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione ovvero la trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'istanza di conferma - v. fac-simile di cui all'allegato 1 della circolare - costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Si evidenzia che dovrà prestarsi la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.

L'INPS precisa, inoltre, che qualora l'istanza di prenotazione dell'incentivo dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, la stessa rimarrà valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio. Se entro tale termine si rendessero disponibili risorse utili, l'istanza sarà automaticamente accolta.

Pertanto è opportuno visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto, poiché dopo 30 giorni l'istanza perderà definitivamente efficacia e l'interessato dovrà presentarne una nuova.

Discorso analogo vale nell'ipotesi della mancata attribuzione al giovane della classe di profilazione, cui è collegato l'importo dell'incentivo. In caso di accoglimento dell'istanza di conferma, il datore di lavoro riceverà indicazione della misura complessiva dell'incentivo spettante, che dovrà essere fruito, in quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'INPS precisa, infine, che, visto il Decreto Direttoriale n. 63/2014 con il quale il “*Bonus Occupazionale*” previsto dal Programma “Garanzia Giovani” è stato esteso alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014 (prima 3 ottobre 2014), sarà comunicato, prossimamente, l'aggiornamento delle procedure finalizzato a consentire l'inoltro delle istanze di ammissione al beneficio per i rapporti instaurati tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.

\*\*\*

**11) Retribuzioni convenzionali – Accordo nazionale tra ANCE, Organizzazioni artigiane Anaepa – Confartigianato, Cna – Costruzioni, Fiae – Casartigiani, Clai, dalle Organizzazioni Cooperative ACI – PL e dai Sindacati nazionali edili, Feneal – UIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL**

Si rende disponibile il testo dell'accordo nazionale che è stato sottoscritto dall'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), dalle Organizzazioni artigiane Anaepa – Confartigianato, Cna – Costruzioni, Fiae – Casartigiani, Clai, dalle Organizzazioni Cooperative ACI – PL e dai Sindacati nazionali edili, Feneal – UIL, Filca – CISL e FILLEA – CGIL, relativo alla base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili a decorrere dal 1° gennaio 2015. Come indicato in premessa, gli accordi traggono origine non solo dal Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 e dall'accordo nazionale 19 maggio 2000, che affidano alle parti nazionali stipulanti il compito di individuare una retribuzione unica di riferimento, ai fini predetti, a prescindere dal contratto collettivo applicato, ma anche dal Protocollo d'intesa sugli Enti bilaterali sottoscritto il 16 novembre 2010 da tutte le Organizzazioni sopra richiamate. In sostanza, per i contratti industria, artigianato e cooperative, quelle riportate nella tabella allegata all'accordo in oggetto sono le retribuzioni convenzionali nazionali.

Per i valori territoriali occorre fare riferimento a quanto stabilito nei punti 3) e 4) dell'accordo medesimo

\*\*\*

**12) INPS - messaggio n. 717/15: benefici contributi relativi alla “piccola mobilità” - Sospensione delle note di rettifica**

Si segnala che l'Inps, con il messaggio n. 717/15, ha confermato la definitiva sospensione delle note di rettifica emesse a seguito del mancato rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta “*piccola mobilità*”. Tale provvedimento deriva dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 114 della Legge n. 190/2014 (“*Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro*”) la quale ha stabilito che, ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, iscritti nelle liste di mobilità, si applicano gli sgravi contributivi nel limite massimo della dotazione complessiva di 35.550.000 euro. Con successivo messaggio, chiarisce l'Istituto, saranno fornite le indicazioni operative concernenti le modalità di gestione delle note eventualmente emesse.

### 13) INPS – circolare n. 19/2015: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, DS Edile, ASpI e Mini-ASpI, anno 2015

L'INPS, con l'allegata circolare n. 19/15, ha fornito le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell'anno 2015 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, Disoccupazione speciale edile, ASpI e Mini-ASpI. La Legge n. 427/80, così come modificata dall'articolo 1, comma 27, Legge n. 247/07 (*"Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati"*) prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per effetto dell'articolo 2, comma 150 della Legge n. 191/10, Legge Finanziaria 2010 (*"Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"*), a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'articolo 9 della Legge n. 427/75, sono incrementati della misura sopra indicata. Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla Legge n. 427/80, come modificata dall'articolo 1, comma 5 della Legge n. 451/94 (*"Con effetto dal 1° gennaio 1994, l'importo massimo di integrazione salariale ai sensi dell'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, è elevato a L. 1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento per il calcolo della integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a L. 2.700.000 mensili. All'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, le parole: "dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati"*) e dall'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247/07 (*"Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati"*), risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate:

tetto basso	Euro 971,71	Euro 914,96
tetto alto	Euro 1.167,91	Euro 1099,7

Relativamente al settore edile e lapideo, l'articolo 2, comma 1, della Legge n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex articolo 26 della Legge n. 41/86, pari al 5,84%, siano incrementati del 20% e pertanto sono pari a:

tetto basso	Euro 1166,05	Euro 1097,95
tetto alto	Euro 1.407,49	Euro 1319,64

L'ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in euro 2.102,24.

Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'art. 11, commi 2 e 3 della Legge n. 223/91, nonché all'art. 3, co. 3 della Legge n. 451/94, per l'anno 2015 trovano applicazione, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della Legge n. 41/86, pari al 5,84% i seguenti importi:

tetto basso	Euro 971,71	Euro 914,96
tetto alto	Euro 1167,91	Euro 1099,7

Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, di cui alla Legge n. 427/75, per il presente anno viene corrisposto l'importo di euro 635,34, ossia 598,24 euro al netto della riduzione del 5,84%. La misura degli importi massimi mensili relativi all'indennità di disoccupazione ASpI e Mini-AspI, per l'anno 2015 è pari ad euro 1.167,91, mentre la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari ad euro 1.195,37.

9 febbraio 2015  
Massimo Pipino